

14. CASS. SEZ. V PENALE - SENTENZA N. 29934 DEL 08 LUGLIO 2014

Patrono della parte civile – Compenso – Liquidazione

Dopo l'abrogazione delle tariffe forensi il giudice non è più vincolato ai limiti minimi e massimi fissati dalle medesime, nel determinare ciò che deve essere rifuso a titolo di compenso per le prestazioni del patrono di parte civile.- Ora occorre fare riferimento - così come previsto dal comma 2 del citato art. 9 del d.l. n. 1/2012 - ai parametri stabiliti dal d.m. vigente al momento della decisione.- Il giudice deve, pertanto, fornire adeguata e specifica motivazione sulla loro utilizzazione in relazione all'impegno profuso dal difensore nelle diverse fasi del procedimento, tenendo conto della natura, complessità e gravità del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione, nonché dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.